



Decreto Dirigenziale n. 79 del 15/04/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RETTIFICA DECRETO N. 325 DEL 20.09.2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA COLTIVAZIONE E CONTESTUALE RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO DI CAVA IN OTTATI ALLA LOC. FACCIANDA CON AGGIUNTA DELLA PART. N. 117 ALLE PART. NN. 2 E 11 DEL FOGLIO 27 E REVOCA DECRETO N.73/729 DEL 24/02/2015 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI TEMPORANEA E LOCALIZZATA ALLA PART. 117 DEL FOGLIO 27 DELLA MEDESIMA "CAVA ALBURNI SRL".

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE
GENIO CIVILE DI SALERNO - PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE:

- La cava in loc. Faccianda del comune di Ottati, coltivata dalla ditta "CAVA ALBURNI srl" fu autorizzata alla prosecuzione ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 con decreto n. 17924/091 del 16/12/1996 sulle particelle nn. 2 e 11 del foglio n. 27 del Comune di Ottati;
- La cava de quo, nel PRAE è situata in un'area non perimetrata ed è censita con il n. 65086_01;
- Con nota n. 105956 del 03/12/2009, l'allora Settore Genio Civile di Salerno, invitò la ditta CAVE ALBURNI srl e per essa l'allora legale rappresentante Sig. De Vita Giuseppe ... a voler trasmettere il progetto redatto ai sensi dell'art. 24 comma 3 e dell'art. 89 comma 4 e 5 delle N. di A. del P.R.A.E. Campania, aggiornato all'attualità con un cronoprogramma che individuasse le fasi annuali relative sia agli interventi di residua coltivazione che a quelli di contestuale recupero ambientale;
- Con istanza dell'11/06/2010, acquisita al protocollo n. 511375 del 14/06/2010 e con successiva nota del 02/07/2010 acquisita agli atti del Settore in data 05/07/2010 n. 570761 la ditta ave Alburni srl trasmetteva il progetto così come richiesto con la nota n. 05956 dello 03/12/2009.
- Con decreto n. 325 del 20.09.2010 del Dirigente del Settore Genio Civile di Salerno il progetto di cui alle istanze dell'11/06/2010 e del 02/07/2010 rispettivamente acquisite al protocollo n. 511375 del 14/06/2010 e prot. 570761 del 05/07/2010 la ditta CAVE ALBURNI veniva autorizzata "alla prosecuzione dell'attività estrattiva nonché alla contestuale ricomposizione ambientale dell'area di cava sui suoli individuati in catasto sulle particelle nn. 2 e 11 del foglio di mappa n. 27, per anni 8 (Otto) a decorrere dalla data del decreto, ai sensi dell'art. 89 comma 4 e 5 delle N di A del PRAE Capania", quindi con scadenza al 20.09.2018.
- Dagli atti rinvenuti in ufficio, riesaminati con particolare dettaglio e accuratezza, anche su sollecitazione della stessa ditta, è stato accertato che la particella 117 del foglio 27 del Comune di Ottati era stata fatta oggetto di scavi finalizzati come per le part. nn. 2 e 11 alla prosecuzione dell'attività estrattiva con contestuale recupero ambientale;
- La particella 117, interposta fra le part. nn. 2 e 11 e non citata, per mero errore, nel decreto di autorizzazione n. 325 del 20/09/2010 era stata oggetto di permuta fra il comune di Ottati ed il Sig. De Vita Antonio titolare della ditta individuale (successivamente trasformata in "Cave Alburni srl di De Vita Giuseppe");
- La mancata autorizzazione sulla part. 117 potrebbe assumere rilevanza presso altri Enti od Amministrazioni visto la natura di residuale di un tracciato stradale catastalmente individuato, frazionato e quindi ceduto al privato con atto di permuta;
- Che la mancata citazione del n. di particella (117) nel decreto n. 325 del 20/09/2010 per questa UOD necessita di una pura rettifica dello stesso decreto in quanto l'area era comunque, dal punto di vista grafico, inclusa nel perimetro di cava autorizzata seppure non esplicitata con la connotazione del n. catastale e del limite, ritenuto (dalla parte) inefficace stante l'atto di permuta;
- Con decreto n. 73/729 del 24/02/2015, a puro scopo cautelativo e tendente a indirizzare la ditta verso la regolarizzazione della situazione, con riferimento alla particella n. 117, i lavori in corso furono sospesi temporaneamente e localmente con riferimento alla sola part. n. 117 escludendo, ovviamente, le part. nn. 2 e 11 in cui le attività avrebbero potuto continuare regolarmente sempre per effetto del decreto n. 325 del 20/09/2010;

CONSIDERATO CHE:

- ✖ Il progetto approvato con il decreto 325 del 20/09/2010 graficamente prevedeva l'inclusione, nel perimetro di cava da completare come coltivazione e recuperare ambientalmente, della superficie catastalmente indicata ed individuata col n. 117;
- ✖ Il decreto n. 73/729 del 24/02/2015 con la recinzione e l'interclusione della part. 117 impedisce il regolare svolgimento delle attività autorizzate sulle part. lle 2 e 11, influenzando negativamente sull'andamento economico della società. Ovvero la part. 117 è interposta fra le part. nn. 2 (piazzale) e 11 (fronte di cava) e l'interclusione della libera circolazione fra le due particelle (la 2 e la 11) complica le movimentazionui e la gestione operativa;

- ✖ Non appaiono sussistere, allo stato, condizioni tali per le quali altri Enti ed Amministrazioni debbano ritenere necessario opporsi alla rettifica del decreto 325 del 20/09/2010 della sola inclusione del n. di part. 117 (solo per quanto concerne il numero di particella catastale in quanto la particella 117, come superficie, graficamente era, evidentemente, compresa nel perimetro di cava);
- ✖ si ritiene quindi opportuno rettificare il contenuto del decreto 325 20/09/2010 solo e limitatamente alla inclusione, dal punto di vista dell'indicazione numerica, del n. 117 di particelle fra quelle autorizzate alla prosecuzione e recupero ambientale.
- ✖ si ritiene altresì opportuno, di conseguenza, revocare il proprio decreto n. 73/729 del 24/02/2015 stante la predetta inclusione, numericamente parlando, delle attività sulle superfici catastalmente individuate con n. 117 del foglio 27 del Comune di Ottati;
- ✖ non vi è luogo a procedere per recupero di alcun contributo in quanto le superfici e volumi erano già incluse in quelle dichiarate per le part. nn. 2 e 11;
- ✖ la sanzione comma 2 dell'art. 28 della L. 54/85 pur, di norma, imputabile per inosservanza di prescrizioni si ritiene, nel caso in specie, necessaria per sanzionare la carenza grafica insita nelle progettazioni. Carenza che ha indotto l'ufficio in errore.

VISTO:

- ✓ Il D.P.R. n. 128/59;
- ✓ L.R. n. 54/85;
- ✓ L.R. n. 17/95;
- ✓ Le N. di A. del P.R.A.E.;
- ✓ La documentazione grafica agli atti;
- ✓ I propri decreti nn. 17924/091 del 16/12/1996, 73/729 del 24/02/2015 e 325 del 20/09/2010;
- ✓ L'atto di permuta fra il Comune di Ottati ed il Sig. De Vita Antonio;
- ✓ la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 08/04/2016, prot n. 429;
- ✓ La Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 08/04/2016 , prot n. 428 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n°10, arch. Pietro Margiotta, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento

DECRETA

con espresso riferimento alle considerazioni ed alle questioni evidenziate in **PREMESSA** che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, alla ditta Cave Alburni srl e per essa al suo nuovo legale rappresentante Sig. Franco Fasano, nato ad Ottati il 29/05/1963 ed ivi residente alla via XXIV Maggio n. 3:

- A) di rettificare l'autorizzazione "alla prosecuzione dell'attività estrattiva nonché alla contestuale ricomposizione ambientale dell'area di cava sui suoli individuati in catasto sulle particelle nn. 2 e 11 del foglio di mappa n. 27, ..." concessa con decreto n. 325 del 20/09/2010, per anni 8 (Otto), ai sensi dell'art. 89 comma 4 e 5 delle N di A del PRAE Capania con l'inclusione, fra le particelle catastali che definiscono l'estensione dell'area di cava, anche della part. 117 del foglio di mappa 27 in quanto le medesime superfici erano già, graficamente, incluse nel perimetro dell'area di cava, graficamente definita nel decreto 325 del 20/09/2010.
- B) La revoca del proprio decreto n. 73/729 del 24/02/2015 di "sospensione dei lavori temporanea e localizzata alla part. 117 del foglio 27 del Comune di Ottati ..." per effetto della precedente rettifica del decreto 325 del 20/09/2010.
- C) La sanzionabilità della carenza grafica insita nelle progettazioni, che ha indotto l'ufficio in errore, a mò di inosservanza di prescrizioni come previsto dal comma 2 dell'art. 28 della L. 54/85.

- D) Non sono da ritenersi assoggettabili a contribuzione i materiali estratti nella particella 117 in quanto già inclusi nelle perizie generali relative all'area di cava.
- E) La immediata revocabilità, in autotutela, del presente decreto in caso di eventuali pareri negativi. A tale scopo il presente decreto sarà inviato, con separata nota, a tutti gli enti potenzialmente interessati e/o che erano stati interessati dall'espressione del parere di competenza per opportuna conoscenza ed eventuale espressione di parere contrario.
- F) Stante il minimale tenore della questione, da ritenersi più che altro formale, il mancato dissenso nel termine di 30 gg. sarà ritenuto parere favorevole.

DISPONE

che il presente venga inviato per via telematica:

- al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (53-08-00);
- alla U.O.D. Gestione tecnico amministrative delle cave, miniere, torbiere, geotecnica (53-08-07);
- al BURC per la pubblicazione;
- alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (55-13-00)
- alla Segreteria di Giunta

e successivamente in cartaceo:

in cinque copie al Comune di Ottati, per la notifica al Sig. Fasano Franco, nato ad Ottati il 29/05/1963 ed ivi residente alla via XXIV Maggio n. 3, in qualità di amministratore della società CAVE ALBURNI SRL e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando VV.UU., e allo U.T.C.;

in copia, per quanto di competenza:

- al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Ottati;
- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Sant'angelo a Fasanella.

IL DIRIGENTE
Biagio Franza